

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CG

La Commissione Federale di Garanzia, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 14 settembre 2021, avente per oggetto:

SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, IN ORDINE AD EVENTUALI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI RELATIVE ALL'OPERATO DEL SIG. CARLO CALABRIA, GIÀ PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DEL C.R. LAZIO DEL 19/11/2016, NONCHÉ COMPONENTE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO/TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO

Dalla relazione trasmessa dalla Procura Federale alla Commissione Federale di Garanzia della FIGC, emerge che il Sig. Carlo Calabria, già componente della Corte Sportiva di Appello/Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., quale Presidente della Commissione di Garanzia in occasione dell'assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio svoltasi a Tivoli (RM) il 19.11.2016, non ha verificato se i candidati a componente del Collegio dei Revisori presso il C.R. Lazio fossero iscritti all'Albo dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze come prescrive l'art. 12 del Regolamento della L.N.D..

Ciò premesso, la Commissione Federale di Garanzia osserva quanto segue.

E' pur vero che il Sig. Calabria, in occasione dell'audizione tenuta innanzi alla Procura Federale, ha sostanzialmente ammesso di essere incorso nella violazione del succitato art. 12 del Regolamento L.N.D.. Tuttavia, dal contesto dell'interrogatorio, emerge che tale comportamento è avvenuto al di fuori di ogni intenzionalità e certamente non per favorire alcuno dei candidati a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Lazio. Il comportamento del Sig. Calabria sembra piuttosto dovuto a superficialità o a negligenza oltretutto perpetrati nello svolgimento di un incarico che esula dalle sue normali funzioni giustiziali.

Ad avviso della Commissione Federale di Garanzia, alla fattispecie in esame non è applicabile il disposto del primo comma dell'art. 3 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, secondo cui incorre in responsabilità disciplinare il componente che tenga una condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza. Invero, tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti, del comportamento tenuto dal Sig. Calco Calabria dinnanzi alla Procura Federale e della circostanza che il suo comportamento, sicuramente superficiale e negligente, sia stato tenuto avulso dalle sue funzioni

giustiziali, colloca la posizione dell'interessato al di fuori delle ipotesi previste dal citato art. 3 del Regolamento di disciplina.

Per le argomentazioni innanzi svolte il procedimento in esame deve essere archiviato.

P.Q.M.

La Commissione, esaminato l'esposto del Procuratore Federale, rilevata la mancanza di presupposti per l'apertura di una indagine, dispone l'archiviazione dell'esposto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2021

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)